

considerata quale data di presentazione dell'istanza il 28 gennaio 1998 e non quella del 15 dicembre 1997, come rilevabile dal timbro datario apposto dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina;

Considerato che con decreto n. 1105 del 30 aprile 1998 è stato individuato il numero massimo di cacciatori extra regionali ammissibili in Sicilia e che in particolare per gli AA.TT.CC. di Enna, Palermo e Messina risultano rispettivamente di 385, 131 e 46;

Considerato che il numero di cacciatori ammessi nell'A.T.C. di Enna è inferiore a quello massimo previsto e cioè 185 ammessi contro i 385 previsti, mentre per gli ambiti territoriali di caccia di Palermo e Messina è stato coperto il numero massimo previsto;

Ritenuto di dovere apportare le necessarie modificazioni alle graduatorie approvate con il citato D.D.R. n. 2542 del 14 luglio 1998 coerentemente a quanto sopra rilevato;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

Le graduatorie delle richieste dei cacciatori residenti al di fuori della Regione siciliana relative agli ambiti territoriali di caccia di Enna, Palermo e Messina, approvate con D.D.R. n. 2542 del 14 luglio 1998 sono modificate secondo quanto appresso:

A.T.C. di Enna

Al 90° posto deve essere considerato inserito il sig. Bonacci Maurizio, nato a Montefalco l'8 novembre 1957 e residente in Foligno, via Perticanelli n. 48, con il conseguente scorrimento di un posto dei nominativi in graduatoria fino ad impegnare il n. 186; ai successivi numeri 187, 188 e 189 devono considerarsi inseriti rispettivamente: Chiechi Leo, nato a Civitella Paganico il 20 marzo 1938 e residente in Prato, via B. Buozzi n. 58; Chiechi Alfo, nato a Civitella Paganico il 26 marzo 1945 e residente in Poggio a Caiano, via Matteotti n. 22; Chiechi Yury, nato a Prato l'11 ottobre 1969 e ivi residente in via B. Buozzi n. 58.

A.T.C. di Palermo

Al 24° posto il nominativo che vi figura deve essere considerato depennato ed al suo posto deve essere considerato inserito il sig. Lazzari Giuseppe, nato a Trissino il 24 novembre 1951 e ivi residente in via Piana Cattiva Bassa n. 15/A; al 118° posto deve essere considerato inserito il sig. Governali Biagio, nato a Corleone il 10 luglio 1932 e residente in Pistoia, via Porta San Marco n. 184, con il conseguente scorrimento di un posto dei nominativi in graduatoria e quindi con l'esclusione dalla stessa del sig. Staiano Giuseppe, nato a Vico Equense l'1 marzo 1948 e residente in Anacapri, via Traversa La Vigna n. 20.

A.T.C. di Messina

All'8° posto deve essere considerato inserito il sig. Arduini Gianluca, nato a Caprino Veronese il 12 ottobre 1973 e ivi residente in via Pesina Spezie n. 24, con il conseguente scorrimento di un posto dei nominativi in graduatoria e quindi con l'esclusione dalla stessa del sig. Giorgetti Nino, nato a Araquara (Brasile) il 4 gennaio 1930 e residente in Gropello Cairoli, via Libertà n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 agosto 1998.

CROSTA

**ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

DECRETO 10 luglio 1998.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del centro storico del comune di S. Stefano di Camastra e dell'area adiacente al municipio.

**L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 8608 del 24 dicembre 1994, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1995-99, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina;

Visto il decreto n. 5804 del 4 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, n. 28 del 5 giugno 1993, che ha sottoposto a regime di immodificabilità temporanea assoluta l'area adiacente al municipio di S. Stefano di Camastra;

Visto il decreto n. 6774 del 16 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 dell'8 luglio 1995, che ha rinnovato il regime di tutela adottato con decreto n. 5804 del 4 maggio 1993 sull'area adiacente al municipio di S. Stefano di Camastra;

Vista la nota n. 3483 del 30 ottobre 1995, con la quale, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, ha rappresentato alla Soprintendenza di Messina l'evidente opportunità di sottoporre all'apprezzamento della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, al fine di deliberarne sul merito, la dichiarazione di pubblico interesse dell'area sopraindicata ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge n. 1497/39, peraltro già adottata con il decreto n. 5804/93 che, contestualmente, ha dichiarato temporaneamente immodificabile, per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, l'area adiacente al municipio di S. Stefano di Camastra;

Visti i verbali del 23 febbraio 1996 e del 26 luglio 1996, pubblicati all'albo pretorio del comune di S. Stefano di Camastra dal 18 dicembre 1996 al 18 marzo 1997, con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina ha rilevato il notevole pregio paesistico di una zona dell'abitato del comune di S. Stefano di Camastra, che comprende, oltre al centro storico, anche l'area adiacente al municipio, che in detta proposta, viene estesa alla fascia limitrofa alla via provinciale Marina, belvedere di S. Stefano di Camastra;

Viste le motivazioni, congrue ed esaustive, della proposta di vincolo che descrive una perimetrazione che fissa il suo limite settentrionale, che offre una vista di particolare bellezza panoramica, lungo la strada provinciale Marina includendo alcuni fabbricati ed abitazioni e più precisamente:

— partendo all'altezza dell'incrocio di via Roma con la via Vittoria, il perimetro del vincolo segue una linea ideale che, procedendo in senso orario, percorre via Roma, prosegue verso nord, lungo il viale delle Palme sino ad incontrare la via provinciale Marina che percorre volgendo verso est; prosegue lungo la via Quartiere sino a piazza Belvedere che attraversa proseguendo per via Umberto I sino all'incrocio con via Vittoria; risale via Vittoria sino all'incrocio di via Roma, punto di origine.

Il perimetro, identificato dal decreto n. 5804/93 ed ampliato con gli attuali provvedimenti, parte dallo spigolo sud-ovest della particella 544, sale verso nord lungo la particella stessa e la via Umberto I, fino ad incontrare piazza Belvedere che attraversa con medesima direzione fino allo spigolo sud-ovest della particella 16 del foglio di mappa 2A. Da qui, prosegue verso nord-ovest lungo la via Quartiere, comprendendo per intero la stecca di edifici che si affaccia sul lato nord della suddetta strada fino ad incontrare strada Vico.

Il perimetro del vincolo prosegue lungo quest'ultima strada in direzione nord, attestandosi sul suo confine est, fino all'incrocio con la strada provinciale Marina. Segue quest'ultima in direzione est fino al torrente Turrazza Ciaramirello, comprendendo le particelle 1782, 1758, 1750, 1781, 1713, 1693, 1667, 1668, 1069, adiacenti la via provinciale Marina e, dall'incrocio della stessa col torrente, scende in direzione sud, seguendo l'andamento dell'argine sinistro del suddetto torrente, fino ad incontrare lo spigolo sud-est della particella 207 del foglio di mappa 2A.

Quindi segue, in direzione ovest, il confine sud della stessa particella e prosegue lungo i confini delle particelle 1663 e 547 del foglio di mappa 2A, sino ad incontrare il torrente Ciaramirello che risale verso nord lungo l'argine sinistro, fino ad incontrare lo spigolo sud della particella 546 del foglio di mappa 2A.

Da qui il perimetro di vincolo prosegue verso nord lungo il confine ovest della suddetta particella fino ad incontrare il confine sud della particella 544 che percorre in direzione ovest fino al punto di partenza.

Sono compresi nella suddetta area di vincolo anche gli edifici e le aree edificabili che affacciano sulle zone di margine;

Rilevato che l'imposizione di un vincolo di paesaggio, ai sensi della legge n. 1497/39, non determina l'imposizione di limiti specifici, ma impone la preventiva autorizzazione soprintendentizia per le modificazioni che si intendono apportare all'aspetto esteriore dei beni protetti, indipendentemente dalla natura delle innovazioni stesse (T.A.R. Campania - Napoli, V Sezione, 17 maggio 1994, n. 197; T.A.R. Calabria - Catanzaro, 9 marzo 1994, n. 283; T.A.R. Lombardia - Brescia, 21 novembre 1988, n. 927 e T.A.R. Campania - Napoli, V sezione, 28 luglio 1992, n. 249). Appare necessario specificare che il vincolo, nel mantenere e rendere accogliente quella parte del centro cittadino valorizzata dal restauro della Casa municipale e della villa ad essa adiacente, conserva quel contesto ambientale di notevole interesse paesaggistico, rispetto a quelle costruzioni, interventi o attività che risultino incompatibili perché non corrispondenti alle caratteristiche originali dei materiali e delle tecniche costruttive e alla cultura tradizionale dei luoghi;

Viste le opposizioni avanzate avverso la sopra riportata proposta di vincolo paesaggistico, e in particolare:

1) osservazioni del consiglio comunale di S. Stefano di Camastra, che, con deliberazione n. 7 del 28 febbraio 1997 rileva che, a S. Stefano la sostituzione del tessuto edilizio

preesistente è stata continua a causa della scadente struttura e degli inadeguati materiali adoperati per gli edifici più antichi, demoliti e ricostruiti per fare spazio a case più sicure e decorose. L'ampiezza del fenomeno, del quale la proposta di vincolo non tiene debito conto, è tale da caratterizzare l'immagine del centro storico.

Ne consegue che il vincolo si risolverebbe in un atto assai iniquo per quanti vorrebbero costruire una abitazione idonea, corrispondente a giusti criteri strutturali, igienici e di decoro, e invece si vedono costretti ad interventi assai onerosi, e peraltro impossibili, di risanamento dell'esistente, che, ove prescritti, per effetto del vincolo non sortirebbero altro effetto che spingere i residenti a costruire la propria abitazione altrove, determinando lo spopolamento del centro storico.

Conclusivamente il consiglio comunale chiede che non venga adottato il proposto "vincolo di inedificabilità e immodificabilità";

2) opposizione del consigliere comunale Francesco Viglianti, che, con atto datato 27 dicembre 1996, allegato sub A alla suddetta delibera consiliare sottolinea la negativa incidenza del vincolo sull'economia di S. Stefano di Camastra e sulle attribuzioni comunali in materia urbanistica e censura quindi la proposta di un vincolo che comporterebbe, con rare eccezioni, l'inedificabilità totale e l'immodificabilità;

3) opposizione datata 17 marzo 1997, prot. n. 33/97, della Società operaia di Mutuo Soccorso di S. Stefano, che nega l'esistenza nel territorio da vincolare di quegli elementi richiesti dalla legge n. 1497/39, affinché un vincolo paesaggistico possa essere legittimamente apposto;

4) osservazione avanzata dalla giunta municipale di S. Stefano di Camastra, con deliberazione n. 59 del 15 marzo 1997, che chiede di mantenere fuori dal perimetro del vincolo paesaggistico l'area a sud-est dell'abitato, e di confermare la perimetrazione a suo tempo assunta dal vincolo di immodificabilità temporanea imposto con il decreto n. 5804 del 4 maggio 1993, stralciando da questa le aree edificabili che risultano come tali nel P.R.G. depositato. Tanto al fine di non limitare in maniera spropositata l'iniziativa del privato e di non assoggettare, in una così vasta area, gli interventi al preventivo parere dell'Amministrazione dei beni culturali, fermo restando l'impegno di scongiurare interventi indiscriminati a mezzo degli strumenti urbanistici;

5) osservazione inoltrata da Mirena Nicolò ed altri, datata 17 marzo 1997, che riprende, sostanzialmente, quella avanzata dalla giunta municipale di S. Stefano di Camastra, sottolineando le difficoltà portate dal vincolo, che sottopone a un oneroso regime di autorizzazioni anche semplici interventi di carattere manutentorio per immobili moderni che, per epoca di realizzazione e per caratteristiche estetiche e strutturali, nulla hanno di storico o artistico, costituendo semplice agglomerato residenziale urbano;

6) opposizione avanzata da Sanfratello Benedetto ed altri, datata 14 marzo 1997, i quali rappresentano che:

a) i fabbricati ricadono in zona urbanisticamente destinata a zona omogenea tipo "B2" definita come saturazione per singoli edifici;

b) i lotti complessivamente sono stati edificati da circa un ventennio;

c) la tipologia costruttiva non presenta nessuna rilevanza storica o artistica;

d) i comparti immobiliari costituiti da edifici sviluppati in linea non presentano valore estetico tradizionale;

e) la zona adiacente non presenta connotazioni rilevanti di ordine ambientale, paesistico e architettonico.

Per questi motivi chiedono che le aree vengano tutte escluse dal vincolo paesaggistico alla cui adozione essi si oppongono.

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione di Messina, prodotte con le note nn. 3965 e 3977, entrambe del 28 maggio 1997;

Ritenuto, in riferimento alle osservazioni proposte, che come rilevato dalla Soprintendenza, il vincolo in oggetto, disposto ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è diverso dal vincolo di immodificabilità di cui al decreto n. 5804 del 4 maggio 1993 e successive reiterazioni, normato dal dettato dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91; pertanto, le leggi applicate nel caso di specie, pur avendo entrambe come oggetto la tutela paesaggistica ed ambientale, hanno delle finalità differenti e soprattutto, i vincoli apposti con l'una o con l'altra normativa hanno una natura giuridica ben diversa.

La proposta di vincolo avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche nelle sedute di cui sopra è cenno, non è un vincolo di immodificabilità e, pertanto, non comporta un divieto assoluto di edificazione, ma vuole soltanto costituire una disciplina organica, intesa a salvaguardare il contesto urbano e le bellezze paesaggistiche da interventi indiscriminati.

Relativamente alle argomentazioni della delibera della giunta municipale, si rappresenta che è facoltà della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, costituita conformemente al disposto dell'art. 2 del regio decreto n. 1357/40, estendere l'area della proposta di vincolo ex art. 1 della legge n. 1497/39 ai territori che posseggono i requisiti previsti dalla legge di tutela.

In tal senso si evidenzia che, la suddetta commissione, tenendo presenti le caratteristiche del paesaggio e del panorama di tutta l'area, ha ritenuto necessario ampliare il vincolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 9, nn. 3 e 4 del regio decreto n. 1357/40, in quanto l'esclusione di alcune aree avrebbe potuto provocare eventuali alterazioni dello stato dei luoghi.

E' infondato il paventato rischio di una sorta di imbalsamazione del centro storico, come è sostenuto nella delibera del consiglio comunale, non comportando il vincolo proposto l'inedificabilità dei suoli.

Sorvolando sulle analisi dell'attività edilizia, svolta dagli oppositori, si pone, invece, l'attenzione sulla sostituzione e ristrutturazione di parte del patrimonio edilizio mediante interventi che non hanno rispettato la qualità ambientale delle preesistenze edilizie, hanno causato lacerazioni all'omogeneità del tessuto urbano più antico, evidenza che ribadisce e rafforza la validità della proposta tutoria al fine di impedire l'ulteriore compromissione dei valori architettonici, paesistici e ambientali, ancora esistenti e riconosciuti dalla Commissione BB.NN.

Quanto alle presunte limitazioni dell'iniziativa del privato e della portata degli stessi interventi si ribadisce che il vincolo in esame non incide sul diritto di proprietà e non preclude lo jus aedificandi, poiché non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa (Corte costituzionale n. 56 del 29 maggio 1968).

Tra l'altro, in tal senso è stato affermato (Consiglio di Stato, sezione VI, 9 marzo 1960, n. 104) che l'esistenza di un interesse privato concorrente non esclude per l'Am-

ministrazione la possibilità di imporre vincoli per la protezione delle bellezze naturali.

La legge 29 giugno 1939, n. 1497 non comporta l'esclusione di ogni attività edilizia nella zona, né tantomeno preclude gli interventi di risanamento statico ed igienico ai fabbricati, inoltre tutte le opere che non modificano l'aspetto esteriore degli immobili, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, non sono soggette alla nullità della Soprintendenza, alla quale spetta istituzionalmente il dovere di conciliare l'interesse pubblico della tutela paesaggistica con le esigenze della proprietà privata.

In ordine alla proposta formulata dall'amministrazione comunale, opzione in sé certamente meritoria e condivisibile di tutelare la predetta area in sede di redazione dello strumento urbanistico, si osserva che la tutela delle bellezze naturali e panoramiche è assicurata solo in parte dalla disciplina urbanistica - come più volte riconosciuto dal Consiglio di Stato - in quanto le misure di protezione previste dalla legge n. 1497/39 prescindono dalla tutela urbanistica e si pongono in posizione di autonomia rispetto a qualsiasi strumento urbanistico adottato dal comune (T.A.R. Sicilia - Catania, 31 dicembre 1994, n. 3069; T.A.R. Lombardia - Milano, 11 febbraio 1995, n. 160) essendo ciascuna basata su presupposti e finalità inconfondibili, pur se inerenti lo stesso oggetto.

Gli oppositori pervengono a conclusioni non obiettive per quanto riguarda il supporto motivazionale che porrebbe l'accento sulla matrice dell'impostazione concettuale e sulla radice storica del disegno urbanistico, descrivendo, soprattutto l'impianto viario. In vero la Soprintendenza di Messina ha tenuto conto dell'insieme dei valori storici, architettonici e paesaggistici dell'insediamento, per i quali il centro storico di S. Stefano di Camastra costituisce un complesso di cose immobili che danno vita ad un caratteristico aspetto di grande valore estetico e tradizionale;

Rilevato che l'apposizione del vincolo paesaggistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata ad acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Per quanto sopra esposto;

Decreta:

Art. 1

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza di insieme e panoramica, l'area del centro storico del comune di S. Stefano di Camastra, nonché l'area adiacente al municipio, meglio descritte nei verbali del 23 febbraio 1996 e del 26 luglio 1996 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina (allegato 1 e 2), nonché nelle planimetrie accluse (allegato 3 e 4), che descrivono la perimetrazione dell'area vincolata, anche riportata in premessa, documenti ai quali si rimanda, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto, ritenute congrue le motivazioni riportate nei verbali delle sedute del 23 febbraio 1996 e del 26 luglio 1996 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina e rigettata, sulla scorta delle controdeduzioni rese dalla Soprintendenza per i beni cultu-

rali ed ambientali di Messina, ogni opposizione pervenuta avverso detto vincolo paesaggistico.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente alla planimetria allegata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di S. Stefano di Camastra, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme agli allegati planimetrici delle zone vincolate, sarà depositata presso gli uffici del comune di S. Stefano di Camastra, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di S. Stefano di Camastra.

Art. 3

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso innanzi al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento medesimo, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge n. 1497/39.

Palermo, 10 luglio 1998.

CROCE

Allegato 1

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI MESSINA

Verbale

L'anno millenovecentonovantasei il giorno ventitrè del mese di febbraio, alle ore 10,00 presso la sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sita in via Boccetta n. 38, sono presenti: l'arch. Placido Macrì, in qualità di componente della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze panoramiche e naturali; l'arch. Antonino Marino, in qualità di componente della predetta Commissione; la dott.ssa Bacci Giovanna Maria, Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Messina, in qualità di presidente della citata Commissione; il dott. Pietro Sturniolo in qualità di segretario; il dott. geologo Roberto Viani, in qualità di relatore.

Vista la nota protocollo n. 2250 del 5 gennaio 1996 del Presidente della Commissione, si passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno. A seguito della nota prot. n. 3483 del 30 ottobre 1995 trasmessa dall'Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione e della relazione del dott. geologo Roberto Viani, la Commissione delibera di ratificare il D.A. n. 5804 del 4 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 28 del 5 giugno 1993, parte I, con la seguente modifica:

"E' variato il perimetro del comprensorio soggetto al vincolo della legge n. 1497/39, art. 1, nn. 3 e 4, nel foglio catastale n. 2 del comune di S. Stefano di Camastra, includendo anche le particelle adiacenti la via provinciale Marina nn. 1782, 1758, 1750, 1781, 1713, 1693, 1667, 1668, 1069, ivi compreso il torrente Ciaramirello sino al confine con la via provinciale Marina. Si allega stralcio del foglio catastale n. 2 del comune di S. Stefano di Camastra in cui sono individuate, con linea punteggiata rossa, il nuovo perimetro dell'area oggetto del vincolo ai sensi della legge n. 1497/39 e con campitura a righe rosse le particelle sopra citate. In assenza del relatore, i punti due e tre all'ordine del giorno vengono discussi a data da destinarsi. Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: Bacci
I componenti: Marino, Macrì
Il segretario: Sturniolo
Il relatore: Viani

Allegato 2

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI MESSINA

L'anno millenovecentonovantasei il giorno ventisei del mese di luglio; in esecuzione del D.A. n. 8608 del 24 dicembre 1994, con cui si ricostituisce la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali panoramiche della provincia di Messina, nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina sita in via Boccetta n. 38, sono presenti: la dott.ssa Giovanna Maria Bacci, Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Messina; in qualità di presidente della sopradetta Commissione; l'arch. Macrì Placido e l'arch. Antonino Marino, componenti della Commissione; il sig. Mario Silvestri in qualità di segretario; l'arch. Antonino Ilacqua e l'arch. Alessandra Ministeri, dirigenti tecnici della sezione per i beni paesistici architettonici ed urbanistici della Soprintendenza di Messina, e il dott. Roberto Viani in qualità di geologo dirigente tecnico della Soprintendenza di Messina.

Vista la nota del 20 giugno 1996, n. prot. 11612, gr. AD con la quale il Presidente convoca la Commissione e il successivo rinvio alla data odierna, si dà inizio alla lettura del primo punto dell'ordine del giorno.

La commissione letto il verbale della seduta precedente ritiene di dover precisare che viene dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge del 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 tutta l'area segnata nella planimetria allegata ivi comprese le particelle nn. 1782, 1758, 1750, 1781, 1713, 1693, 1667, 1668, 1069 ed il torrente Ciaramirello fino alla via provinciale Marina. Il tutto viene recepito ed approvato all'unanimità dalla Commissione. Dopo di che si passa alla proposta di vincolo di cui al secondo punto dell'ordine del giorno (S. Stefano di Camastra, centro storico).

Il relatore arch. Antonino Ilacqua, dà lettura della relazione tecnica illustrativa del vincolo proposto per l'inserimento negli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Messina, i cui confini sono delimitati nell'allegata planimetria.

L'arch. Antonino Ilacqua, letta la relazione si allontana dalla stanza in cui è riunita la Commissione.

La Commissione dopo approfondita discussione ritiene condividendo la proposta avanzata e con voto espresso all'unanimità di inserire la sopraindicata area negli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Messina ai sensi dell'art. 3 e 4 della legge 26 giugno 1939, n. 1497 nel rispetto delle indicazioni di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 9 del successivo regolamento di esecuzione del 3 giugno 1940 n. 1357.

La relazione tecnica esposta dall'arch. Antonino Ilacqua con gli allegati si intende recepita e allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

Esaurito l'argomento si passa ad esaminare il terzo punto dell'ordine del giorno, (Francavilla di Sicilia, territorio comunale bacino idrografico del San Paolo e del territorio circostante). Il relatore dott. Viani, illustra e dà lettura della relazione tecnica del vincolo proposto per l'inserimento negli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Messina i cui confini sono delimitati nell'allegata planimetria.

Il dott. Viani letta e illustrata la relazione tecnica si allontana dalla stanza in cui è riunita la Commissione.

La Commissione dopo ampia e varia discussione e alcune osservazioni di carattere illustrativo e descrittivo ritiene in coerenza in quanto già deliberato con l'applicazione del vincolo del bacino torrente Zavianni che presenta analoghe condizioni naturalistiche ed ambientali di condividere le proposte di vincolo ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 per il bacino idrografico del fiume San Paolo e del territorio circostante ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia. Ultimata anche questa fase si dà inizio al quarto punto dell'ordine del giorno (Novara di Sicilia, territorio comunale): i relatori arch. Ministeri e il dott. Viani illustrano il territorio da vincolare e danno lettura della relazione tecnica illustrativa del vincolo proposto per l'inserimento dello stesso negli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Messina, i cui confini sono delimitati nell'allegata planimetria coincidenti integralmente con i confini comunali. Dopo ampia ed esauriente discussione sull'argomento trattato, previo allontanamento dalla stanza della Commissione dei relatori, i componenti deliberano e approvano all'unanimità di inserire il sopradetto vincolo negli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Messina ai sensi degli artt. nn. 1 e 4 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

Letto, confermato e firmato.

Il presidente: Bacci
I componenti: Macrì, Marino
I relatori: Ilacqua, Ministeri, Viani
Il segretario: Silvestri